



DELIBERA N. 6
Del 2 marzo 2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione dell'uso del marchio "Parco Regionale dei Monti Lattari – terra d'amare".

PREMESSO:

- che la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", ed in particolare l'articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- che la Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33, "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" definisce i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2777 del 26 settembre 2003 sono stati istituiti i Parchi Regionali Campani, ai sensi e per gli effetti della L. R. 33 del 1993, così come modificata dall'art. 34 della L. R. 18 del 2000, e, tra questi, il Parco Regionale dei Monti Lattari;
- che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 781 del 13 novembre 2003 è stato istituito l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 854 del 16 maggio 2008 è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, adottato con deliberazione n. 1 del 18 febbraio 2008 del Consiglio direttivo;

VISTO l'articolo 7 della citata Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33, nel testo riformulato per effetto delle ripetute modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni, da ultimo con l'articolo 1, comma 260, lettera a), della Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4, che ha soppresso tra l'altro il Consiglio direttivo, ai sensi del quale sono organi dell'Ente Parco: il *Presidente, la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del Parco*;

RILEVATO:

- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 19 febbraio 2012 è stato nominato *Presidente dell'Ente Parco* dei Monti Lattari il sig. Giuseppe Guida, in carica dal 1 marzo 2012 così come da verbale di insediamento del 29 febbraio 2012 (prot. n. 237);
- che la *Giunta dell'Ente Parco*, nominata con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente n. 2 del 30 ottobre 2008, venuta a scadenza il 30 ottobre 2010, non è stata nominata per la contestuale scadenza dell'organo che avrebbe dovuto procedere al rinnovo, per l'appunto il Consiglio direttivo stesso, organo a sua volta soppresso per effetto della citata L. R. n. 4 del 2011, la cui nomina compete allo stato al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge Regionale 33 del 1993, riformulato con la medesima L. R. n. 4/2011, e da ultimo riscritto dall'art. 185 della Legge Regionale del 7 agosto 2014, n. 57;
- che il *Collegio dei Revisori dei Conti* è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 25 marzo 2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 14 aprile 2014;
- che con Deliberazione n. 1 del 20 luglio 2006 si è insediata la *Comunità dell'Ente Parco* Regionale dei Monti Lattari;
- che con Decreto interassessorile, dell'Assessore all'Ambiente e dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania n. 223 del 23 dicembre 2010 e successivo Decreto Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2011, è stato nominato, ai sensi della DGRC n. 1217 del 23 settembre 2005 recante la

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari

Viale Ippocastani, Località Quisisana

80053Castellammare di Stabia(Na)

Tel 081.930247 fax. 081.3238849

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcodemontilattari.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



disciplina in via provvisoria della gestione ordinaria degli Enti Parco nelle more delle nomine dei Direttori, quale *Responsabile Amministrativo* l'arch. Umberto Marchese, funzionario regionale in distacco part time, con l'incarico di collaborare alla gestione e sottoscrivere, in uno con il Presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo di fondi comunitari, e comunque quelli che rivestono carattere di necessità ed urgenza ovvero risultino necessari per assicurare la continuità delle attività;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 14 della Legge n. 394/1991 *"Iniziativa per la promozione economica e sociale"* così come modificato dall'art. 2, comma 31, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che recita, *"... Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente Parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco..."*;

RITENUTO, al fine di promuovere nell'ambito delle proprie finalità istitutive le attività e le produzioni presenti nel territorio del Parco, di procedere alla creazione di un marchio collettivo ai sensi dell'art. 2570 del codice civile da autorizzare per fini promozionali e commerciali nei settori dell'agricoltura, artigianato e servizi vari;

CONSIDERATO:

- che le finalità del marchio collettivo possono essere individuate nella promozione e sostegno alle produzioni/attività/servizi, che sono realizzate all'interno di una zona geografica delimitata e identificata dal marchio stesso e che hanno come obiettivi quelli del miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area;
- che le politiche di marchio possono svolgere un ruolo decisivo per garantire la sostenibilità economica delle attività produttive e quindi conservare la qualità ambientale del territorio, ed inoltre, incrociando la crescente domanda di prodotti agroalimentari di qualità, possono diventare strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali;
- che il marchio del Parco, espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio ambientale, se inserito all'interno di un adeguato processo di concessione, può costituire l'elemento in grado di rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo al tempo stesso uno strumento utile ai fini della conservazione e della tutela dell'ambiente;
- che difatti l'introduzione di un sistema di concessione del marchio del Parco permette il miglioramento della qualità ambientale su tutta l'area interessata con la collaborazione e la partecipazione di ogni cittadino che fruisce dell'area protetta e che svolge le sue attività produttive all'interno dei Comuni del Parco, riuscendo a diffondere tra tutte le parti interessate la cultura della qualità ambientale e ottenendo reali e duraturi risultati nella logica dello sviluppo sostenibile;
- che una adeguata attività di informazione e formazione promuove la partecipazione delle parti interessate e il coinvolgimento delle attività produttive nei processi di miglioramento della qualità ambientale e diminuzione dell'impatto ambientale così che tutti possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del Parco;

RAVVISATA pertanto l'opportunità e la necessità di provvedere alla creazione del marchio collettivo, individuato graficamente in un logo/emblema rappresentato da scritte dell'area naturale protetta, stabilendone, mediante regolamento, le condizioni per la concessione d'uso ai soggetti interessati, con

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari

Viale Ippocastani, Località Quisisana

80053Castellammare di Stabia(Na)

Tel 081.930247 fax. 081.3238849

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcodemontilattari.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



la partecipazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei vari settori produttivi o di servizi con cui condividere obiettivi e traguardi;

VISTI il Regolamento per la concessione dell'uso del marchio "*Parco Regionale dei Monti Lattari – terra d'amare*" e il parere favorevole reso dalla Comunità dell'Ente Parco sullo stesso con deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2015;

VISTI:

- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 1, comma 3, e 22, comma 2, punto d);
- lo Statuto dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, adottato con deliberazione n. 1 del 18 febbraio 2008 del Consiglio Direttivo, e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 854 del 16 maggio 2008;
- l'art. 2570 del codice civile;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** il Regolamento per la concessione dell'uso del marchio "*Parco Regionale dei Monti Lattari – terra d'amare*", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **NOMINARE** quale responsabile del procedimento il dott. Domenico Longobardi, dipendente della Regione Campania distaccato presso l'Ente Parco;
- 3) **INCARICARE** il responsabile del procedimento di porre in essere i successivi atti per l'applicazione del regolamento compresa la registrazione del marchio e la modifica della denominazione dell'ente ex art. 17 della Legge Regionale 6 marzo 2013, n. 5;
- 4) **DISPORRE** la pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale, e sul sito istituzionale dell'ente;
- 5) **STABILIRE** quale data di efficacia del presente atto la data di pubblicazione del Regolamento stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- 6) **DISPORRE** altresì l'inoltro della presente deliberazione agli Enti Componenti la Comunità del Parco e, per quanto di competenza ex art. 15 della L.R. n. 33/1993, alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Politiche agricole e forestali e all'Ufficio per i parchi, le riserve e i siti Unesco.

Castellammare di Stabia, 2 marzo 2015

Il Responsabile Amministrativo
Umberto Marchese

Il Presidente
Giuseppe Guida

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari

Viale Ippocastani, Località Quisisana

80053Castellammare di Stabia(Na)

Tel 081.930247 fax. 081.3238849

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcodemontilattari.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Ente Parco Regionale dei Monti Lattari

Viale Ippocastani, Località Quisisana

80053Castellammare di Stabia(Na)

Tel 081.930247 fax. 081.3238849

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcodemontilattari.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELL'USO DEL MARCHIO**
"Parco Regionale dei Monti Lattari – terra d'amare"

INDICE

	PREMESSA
ARTICOLO 1	– FINALITA'
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI E PRECISAZIONI
ARTICOLO 3	–DESTINATARI DEL MARCHIO
ARTICOLO 4	– REQUISITI PER LA CONCESSIONE,
ARTICOLO 5	– MODALITA' D'USO DEL MARCHIO
ARTICOLO 6	– TITOLARE DEL MARCHIO E SOGGETTO ATTUATORE
ARTICOLO 7	– DISCIPLINARI E ONEROSITÀ DEL MARCHIO
ARTICOLO 8	– DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
ARTICOLO 9	– ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
ARTICOLO 10	– CONTROLLI: VERIFICHE ISPETTIVE
ARTICOLO 11	– CONCESSIONE CON IL BENEFICIARIO E DURATA
ARTICOLO 12	– RINNOVO
ARTICOLO 13	– TUTELA DEL MARCHIO
ARTICOLO 14	– AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
ARTICOLO 15	– CONTROVERSIE
ARTICOLO 16	– NORME TRANSITORIE
APPENDICE	–REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARIE PER L'UTILIZZO DELL'EMBLEMA-LOGO ISTITUZIONALE
ALLEGATO 1	– MANUALE D'USO DELL'EMBLEMA/LOGO ISTITUZIONALE



PREMESSA

L'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari", nell'ambito della proprie finalità istitutive e nel rispetto dei principi della legge n. 349/91, art. 14 e della Legge Regione Campania n.33 del 1 settembre 1993 e successive modificazioni, intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel territorio del Parco, attraverso la creazione di un **marchio collettivo** ai sensi dell'art. 2570 del Codice Civile, con valore di marchio tutelato a livello nazionale.

Il marchio collettivo, individuato graficamente in un logo/emblema ***rappresentato da scritte della denominazione dell'area naturale protetta ed elementi grafici di cui all'allegato 1*** del presente regolamento, intende essere utilizzato per fini promozionali e commerciali nei vari settori dell'agricoltura, artigianato e servizi.

Il marchio collettivo intende sviluppare un modello per la valorizzazione, promozione e gestione sostenibile del territorio attraverso l'affermazione di un "***Marchio di Qualità Ambientale***" quale veicolo di sviluppo, elemento caratterizzante e di specifica connotazione del territorio del Parco Regionale dei Monti Lattari.

Il marchio non può costituire marchio principale rispetto al marchio d'impresa eventualmente presente ma costituisce esclusivamente strumento di valorizzazione nel rispetto dei requisiti indicati nel presente regolamento d'uso e negli specifici disciplinari.

L'uso del marchio è consentito a chiunque abbia i requisiti, in conformità agli scopi statutari nonché alle regole contemplate nel regolamento medesimo e nei disciplinari predisposti per ciascun prodotto/servizio, approvati dalla Giunta.

Il presente Regolamento stabilisce le condizioni per la concessione d'uso del marchio, le norme di salvaguardia per l'utilizzazione dello stesso e le prassi per il monitoraggio della conformità delle attività svolte dai soggetti coinvolti.

La responsabilità operativa delle attività attinenti alla concessione d'uso, sorveglianza, rinnovo, revoca del marchio, è demandata ad un "***soggetto attuatore***" (*nel seguito semplicemente "Attuatore"*), selezionato tramite procedimento ad evidenza pubblica.

Per le finalità definite (art. 1 seguente) il Parco, per il tramite del soggetto attuatore, concede l'uso del marchio ai soggetti indicati (art. 4 seguente), e ne verifica il corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente disciplinare e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di marchio.

Tutte le attività sono eseguite in coerenza con i principi, le finalità e gli scopi istitutivi del Parco Regionale dei "Monti Lattari".



ARTICOLO 1 - FINALITÀ

L'iniziativa di concessione del marchio, in armonia con gli altri strumenti operativi esistenti ed applicati, è finalizzata a:

- a) *costituire il riferimento per la crescita economica, culturale e sociale del territorio del Parco verso i criteri di sostenibilità ambientale del territorio, migliorandone la prestazione ambientale e riducendo gli impatti;*
- b) *identificare e valorizzare i produttori e/o prestatori di servizi le cui attività e processi hanno effetti positivi sull'ambiente e che adottano forme di gestione eco-compatibili;*
- c) *distinguere e rendere visibile, presso i consumatori e i fruitori dei servizi, il contributo reso al miglioramento ambientale del territorio, dalle imprese/ditte cui concesso l'uso del marchio;*
- d) *incentivare lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio, e la sostenibilità ambientale dell'offerta turistica in particolare, consentendo di riconoscere e poter scegliere le strutture e i servizi che garantiscono i requisiti di qualità ambientale e socio-culturale previsti dal Parco;*
- e) *di facilitare l'accesso del pubblico ai servizi e prodotti a minor impatto ambientale;*
- f) *d'incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio;*
- g) *di salvaguardare le tradizioni del territorio;*
- h) *di favorire il consumo e la commercializzazione delle produzioni tradizionali locali;*
- i) *promuovere l'adozione di processi di produzione rispettosi dell'ambiente;*
- j) *contribuire ad una miglior qualità della vita delle collettività locali e dei visitatori;*
- k) *diffondere e valorizzare l'immagine del territorio del Parco Regionale dei Monti Lattari presso i consumatori e i cittadini.*

ARTICOLO 2- DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **Parco:** Area naturale protetta della Regione Campania, istituita con DPGR Campania n.781 del 13.11.2003.
2. **Territorio:** delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la DGR Campania n.2777 del 26.09.2003, distinto nei Comuni di [Agerola](#), [Castellammare di Stabia](#), [Gragnano](#), [Lettere](#), [Meta](#), [Piano di Sorrento](#), [Pimonte](#), [Vico Equense](#), [Amalfi](#), [Angri](#), [Atrani](#), [Cava de' Tirreni](#), [Cetara](#), [Conca dei Marini](#), [Corbara](#), [Furore](#), [Maiori](#), [Minori](#), [Nocera Inferiore](#), [Pagani](#), [Positano](#), [Praiano](#), [Ravello](#), [Sant'Egidio del Monte Albino](#), [Scala](#), [Tramonti](#), [Vietri sul Mare](#).
3. **Marchio/Emblema/Logo:** è il segno distintivo del Parco Regionale dei Monti Lattari, rappresentato da scritte della denominazione dell'area naturale protetta ed elementi grafici di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
4. **Regolamento:** documento in cui sono indicati i principi ed i requisiti generali che i beneficiari dell'uso del marchio devono soddisfare relativamente ai loro processi di produzione di beni e/o fornitura di servizi.
5. **Organizzazione:** gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
6. **Beneficiario:** l'organizzazione che abbia ottenuto la concessione d'uso del marchio e la qualifica di



“Produttore di ...”, di “Fornitore di servizi di ...”, etc. secondo quanto previsto nel presente regolamento.

7. **Disciplinare:** documento tecnico, proposto dal soggetto attuatore ed approvato dall'Ente Parco, concernente la singola tipologia di attività/processo che distingue un prodotto o servizio, contenente disposizioni relative ai requisiti ed alle caratteristiche distintive per la concessione del marchio e la gestione dell'organizzazione nel suo complesso.

8. **Politica Ambientale:** dichiarazione del Parco riguardante intenzioni e principi in relazione alla propria globale prestazione ambientale. Essa fornisce uno schema di riferimento per l'attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.

9. **Piano di miglioramento ambientale:** piano operativo che contiene i riferimenti necessari a individuare le azioni che il richiedente intende intraprendere, nell'ambito del disciplinare, per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale. Il piano di miglioramento, recante modalità di gestione e controllo degli impatti ambientali dell'organizzazione, accompagna un manuale di gestione ambientale redatto in conformità alla norme di certificazione di qualità ambientale (Sistema di Gestione Ambientale, etc.) e alla **politica ambientale dell'Ente Parco**.

10. **Concessione o licenza d'uso del marchio:** atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio al soggetto beneficiario. Viene stipulato al termine dell'istruttoria di concessione e vengono riportati gli obblighi e i diritti delle parti nell'ambito del rapporto relativo al marchio; la convenzione può fare semplicemente riferimento ai requisiti applicabili del Disciplinare di riferimento.

11. **Attuatore o Organismo di controllo:** soggetto terzo e indipendente conforme alla norma UNI EN CEI 45011, incaricato dall'Ente Parco per l'effettuazione delle verifiche di conformità – mediante l'applicazione di un piano dei controlli specifico per ciascun prodotto e servizio – sui requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dallo specifico disciplinare.

12. **Piano dei controlli:** documento tecnico, proposto dal soggetto attuatore ed approvato dall'Ente Parco, che disciplina in maniera sintetica il sistema di controllo dei requisiti fissati dal presente Regolamento d'uso e dai singoli disciplinari per consentire l'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 3 –DESTINATARI DEL MARCHIO

Il Parco concede l'uso del marchio a quei soggetti che ne facciano domanda secondo i principi e le procedure stabilite nel presente Regolamento.

Possono beneficiare dell'uso del marchio tutte le organizzazioni con sede nei comuni del Parco, o che abbiano sede operativa per produzione o erogazione di servizi negli stessi luoghi ed operanti nei settori di attività di seguito individuati:

Agroalimentare come ad esempio:

Produzione e commercializzazione di prodotti agricoli e derivati;

Coltivazione, produzione e commercializzazione di frutti di bosco;

Coltivazione, produzione e commercializzazione delle erbe spontanee e delle essenze aromatiche;

Coltivazione e commercializzazione di piante da fiore ed ornamentali.

Allevamento di api;

Produzione e commercializzazione di miele e prodotti dell'apicoltura;

Allevamento di bestiame da carne, da latte e per fini sportivi e ricreativi;

Produzione e commercializzazione di carne e derivati;



Produzione e commercializzazione di latte e derivati;

Produzione e commercializzazione di uova;

Produzione e commercializzazione di prodotti da forno;

Attività produttive delle selvicoltura;

Attività produttive della pesca, piscicoltura e servizi connessi;

Artigianato come ad esempio:

Artigianato del legno, del sughero, della canna, del giunco e del vimini;

Artigianato della lavorazione della pietra;

Artigianato della lavorazione del ferro e dei metalli;

Artigianato della lavorazione del cuoio, delle pelli e articoli di selleria;

Artigianato della ceramica, porcellana e vetreria;

Artigianato dei tessuti, prodotti tessili, tappezzeria, merletti, pizzi e ricami;

Artigianato per la produzione di giochi, giocattoli, articoli sportivi e decorazioni in genere;

Artigianato dei metalli preziosi e loro leghe, gioielleria e bigiotteria;

Servizi come ad esempio:

Servizi di ristorazione ed alimentazione in genere;

Servizi di agriturismo ed della ricezione in genere;

Servizi per l'agricoltura, l'orticoltura e la selvicoltura;

Pubblicità e lavori di ufficio;

Telecomunicazioni;

Trasporto, magazzinaggio e viaggi;

Noleggio senza operatore;

Manutenzione del verde e ambientale in genere;

Educazione, didattica, formazione, divertimento, attività sportive, ricreative e culturali;

Servizi di assistenza, accoglienza ed animazione turistica;

Servizi di guida turistica e naturalistica;

Servizi di ricettività alberghiera, extra alberghiera, di turismo rurale e di agriturismo;

Servizi scientifici e tecnologici, di ricerca, progettazione e sviluppo, di analisi e ricerca industriale, ambientale e sociologica;

Servizi medici, veterinari, cure d'igiene e di bellezza per persone ed animali;

Servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni individuali;

Sanità ed assistenza sociale;

Istruzione ed attività delle Amministrazioni Pubbliche;

Altri servizi pubblici sociali e personali;

Altre attività produttive come ad esempio:

Industrie alimentari e delle bevande;

Industrie del legno e dei prodotti in legno;

Industrie tessili e dell'abbigliamento;

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari;

Fabbricazione della pasta-carta, della carta, del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria;

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti;



Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi meccanici;
Fabbricazione di mobili;
Trattamento e depurazione acque e materiali di scarto di altre lavorazioni;
Costruzioni e manutenzioni edili;
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi;
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli;

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE,

Le organizzazioni – così come definite all'articolo 2 – che intendono richiedere la concessione dell'uso del marchio devono farne richiesta formale tramite presentazione di un modello di adesione inoltrata al soggetto Attuatore che apre l'istruttoria e la esegue verificando i processi indicati nel disciplinare ed applicando le procedure indicate nel piano di controllo.

All'esito positivo dell'istruttoria il marchio è concesso in uso ai produttori di beni o erogatori di servizi che rispondono alle finalità enunciate nell'art. 1 e che risultano svolgere l'attività in conformità alle leggi nazionali, comunitarie e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente nonché alle leggi specifiche del settore di attività.

L'Ente Regionale Parco regionale dei Monti Lattari, di concerto con il soggetto attuatore, al fine di concedere l'utilizzo del Marchio, definisce dei requisiti obbligatori e di miglioramento.

I requisiti obbligatori:

- ✓ vengono definiti di concerto con la **Politica Ambientale** dell'Ente Parco, riferimento per l'attività e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.
- ✓ soddisfano automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, propedeutica al rilascio della concessione del marchio oggetto del presente Regolamento;
- ✓ sono le regole rispetto alle quali viene concesso il Marchio e vengono svolte le relative attività di controllo e sono rappresentati, per tutte le attività citate, nel **Piano di miglioramento ambientale** da parte del soggetto richiedente.

I requisiti di miglioramento sono invece requisiti volontari e, quindi, in quanto tali, non sono discriminanti per la concessione del Marchio ma rappresentano l'indirizzo di politica del Marchio che l'Ente Parco intende perseguire.

Perciò, tali requisiti non sono oggetto di controllo.

I requisiti di miglioramento riguardano:

- gli aspetti ambientali del servizio/attività;
- gli aspetti qualitativi del prodotto/servizio;
- gli elementi di comunicazione - informazione dell'attività.

A titolo dimostrativo, per i settori di attività concernenti:

- Agricoltura e zootecnia;
- Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali a scopo alimentare;

rappresenta requisito ed indirizzo di miglioramento fondamentale

- ✓ l'adesione ai regimi di qualità istituiti a livello comunitario e nazionale (così come indicati all'articolo 16 del Reg. (UE) n.1305 del 17.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni);
- ✓ la produzione di prodotti registrati come "prodotti tradizionali" (così come definiti dal Decreto Ministeriale n.350 del 08.09.1999 del MiPAAF e successive modifiche ed integrazioni)



L'Ente Parco ogni tre anni, a partire dalla data di registrazione del Marchio, può decidere di rivedere e ridefinire gli obiettivi di miglioramento al fine di perseguire la sostenibilità ambientale nell'area protetta.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ D'USO DEL MARCHIO

I soggetti che ne facciano richiesta acquistano il diritto all'uso del marchio solo al termine della procedura di concessione di cui all'art. 8.

Il risultato finale è sostanzialmente una "qualifica" dell'organizzazione, abilitandola ad associare i propri prodotti e/o servizi al marchio.

Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nella Dichiarazione di Protezione allegata alla Domanda di Registrazione presentata dall'Ente Parco alla CCIAA, che è anche indicata nella concessione con il beneficiario.

Il marchio può essere associato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, a tutti i prodotti e servizi contenuti nella richiesta e ratificati nella Concessione.

Il marchio non viene attribuito in considerazione di qualità specifiche del prodotto o servizio finale, bensì in considerazione dell'impegno dell'organizzazione al miglioramento dei propri impatti ambientali, ed alla conformità con la Politica Ambientale del Parco.

Il marchio non può costituire marchio principale rispetto al marchio d'impresa eventualmente presente, non indica la provenienza e/o l'origine dei prodotti e/o dei servizi ma costituisce esclusivamente strumento di valorizzazione nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Regolamento d'uso e negli specifici disciplinari.

Il marchio deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce; deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla ditta ovvero alla denominazione o ragione sociale.

La dimensione nella riproduzione grafica del marchio non deve essere maggiore di quella del marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di quella del nome o tipo del prodotto.

In tutti i casi, la concessione del marchio avviene a favore del soggetto che gestisce il servizio e/o la struttura, in relazione all'attività svolta per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà né al soggetto titolare dell'attività medesima, né all'edificio/manufatto nella quale essa si esercita. La concessione, inoltre, non potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi all'interno della stessa struttura o impianto.

Gestione integrata di attività diverse: laddove l'attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l'esercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Regolamento (es. *attività di ristorazione svolta in strutture ricettive, noleggio svolto all'interno di impianti e infrastrutture per il tempo libero, commercio svolto nell'ambito di manifestazioni ed eventi temporanei, ..*) il possesso dei requisiti sarà verificato per ciascuna delle attività.

Il Parco può estendere la concessione d'uso del Marchio anche alle organizzazioni operanti in altri settori che ritenga opportuno considerare, tenuto conto degli impatti ambientali e della rilevanza sul territorio delle loro attività.

È vietata l'associazione del marchio a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall'organizzazione richiedente.

Il Marchio del Parco può essere utilizzato in abbinamento al Marchio aziendale, sia se apposto sui prodotti sia se utilizzato nelle iniziative promozionali intraprese dal concessionario.

In caso d'uso, il Marchio deve essere utilizzato in almeno una fra le modalità appena descritte, purché sia sempre riscontrabile il collegamento del Marchio con il prodotto o servizio per cui è stato concesso.



I prodotti e i servizi per cui è stato concesso il Marchio, le modalità specifiche di apposizione e utilizzo del Marchio stesso sono specificate nell'ambito della concessione.

In ogni caso il Marchio deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che non possa:

- ✓ essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
- ✓ essere apposto in modo che possa snaturare le caratteristiche originarie o il suo significato;
- ✓ essere apposto in modo tale che si confonda o che venga associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (es. nome del produttore, marchi privati, ecc.).

Il Marchio può altresì essere utilizzato dai concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario purché venga rispettato strettamente quanto previsto dal presente disciplinare, esclusivamente per i prodotti e servizi oggetto della concessione.

Altri enti pubblici possono utilizzare il Marchio collettivo ad uso promozionale solo su specifica formale autorizzazione dell'Ente Parco.

ARTICOLO 6–TITOLARE DEL MARCHIO E SOGGETTO ATTUATORE

Il titolare e gestore del marchio, compresa la sua rappresentazione grafica, è l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, così come definito dall'articolo 2, che provvede:

- a) alla tutela del marchio collettivo;
- b) allo studio ed all'eventuale implementazione dei requisiti e degli standard dei processi di produzione e dei servizi garantiti dal marchio, secondo la logica del miglioramento continuo.

Il Soggetto Attuatore, così come definito dall'articolo 2, è responsabile dei seguenti aspetti:

- a) valorizzazione dell'uso del marchio;
- b) elaborazione e d aggiornamento delle specifiche tecniche e Disciplinari;
- a) ricevimento delle richieste di concessione d'uso del marchio;
- b) predisposizione dell'istruttoria e valutazione della documentazione fornita dall'organizzazione richiedente, nonché eventuale richiesta di integrazione di essa;
- c) supporto all'organizzazione ai fini della redazione del Piano di Miglioramento e verifica della conformità ai requisiti stabiliti nei Disciplinari di settore e della coerenza dell'attività dell'organizzazione con il Piano di miglioramento ambientale;
- d) elabora il sistema di controllo presso i beneficiari, finalizzato alla verifica del corretto utilizzo del marchio, dell'osservanza del disciplinare e alla corretta applicazione delle regole previste dal presente Regolamento d'uso;
- e) pianificazione e attuazione delle verifiche ispettive;
- f) verifica dell'esistenza e dell'entità di irregolarità nell'uso del marchio e comunicazione per le eventuali azioni correttive.

Le attività del soggetto attuatore sono monitorate e rendicontate periodicamente dal Parco, che ratifica ed approva periodicamente e comunque prima della loro applicazione, la documentazione elaborata.

Il soggetto attuatore deve offrire le più ampie garanzie di professionalità e competenza per le attività ad esso richieste, compresa l'esecuzione delle verifiche ispettive da eseguirsi conformemente agli standard internazionali definiti nelle norme ISO applicabili.



ARTICOLO 7 – DISCIPLINARI E ONEROSITÀ DEL MARCHIO

Il soggetto Attuatore del presente Regolamento deve elaborare appositi Disciplinari d'uso del marchio per singola categoria o tipologia di attività o prodotto e curarne l'applicazione dopo averne ottenuto la ratifica dal Parco.

Ogni Disciplinare contiene riferimenti, responsabilità, tempistiche, modalità operative, registrazioni, controlli e tutto quanto necessario a garantire da un lato la conformità al presente Regolamento e dall'altro a dare specifica ed adeguata risposta alle aspettative dell'utilizzatore del marchio della specifica tipologia.

L'ente Parco stabilisce il carattere oneroso della concessione del marchio e che l'onerosità stessa è disciplinata nella convenzione sottoscritta tra Attuatore e beneficiario.

I criteri di determinazione del canone sono definiti nel Disciplinare della singola tipologia di prodotto e/o servizio, ovvero categoria di registrazione.

ARTICOLO 8 – DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

I soggetti interessati alla concessione d'uso del marchio devono presentare una richiesta in cui siano riportati:

- a) generalità del richiedente: nome e cognome o ragione sociale o denominazione;
- b) indirizzo della sede legale dell'organizzazione e dell'amministratore responsabile; c) estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA.

In sede di presentazione della domanda l'organizzazione dovrà inoltre:

- a) autocertificare che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di attività;
- b) indicare i prodotti e servizi ai quali si intende associare il marchio;
- c) dichiarare l'impegno ad accettare l'effettuazione di tutte le verifiche ispettive che il Parco per il tramite del soggetto Attuatore riterrà opportune, secondo quanto previsto all'art. 10;
- d) accettare incondizionatamente l'onere finanziario che l'ente gestore ha stabilito per la concessione del marchio nella specifica tipologia.

Nella domanda i soggetti interessati devono specificare:

- la natura del prodotto e del servizio;
- le modalità, sia grafiche che audiovisive, di uso della denominazione e del Marchio;
- l'eventuale interesse all'inserimento nell'attività promozionale del Parco.

Per i prodotti naturali, e per quelli derivanti dalle attività agro-silvo-pastorali i soggetti interessati devono inoltre garantire:

- l'originalità oppure il collegamento con il territorio del Parco e con le sue tradizioni e i suoi valori;
- la naturalità, ovvero la produzione o la fabbricazione secondo criteri che preservino l'ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali.

Per i prodotti di artigianato i soggetti interessati devono specificare oltre a quanto indicato nel primo comma:

- l'autenticità e il carattere artigianale e non standardizzato del prodotto;
- il rapporto con il territorio del Parco, con le sue tradizioni e i suoi valori.

È comunque richiesta una dettagliata relazione sulla provenienza ed origine dei prodotti e delle materie prime, sulla composizione, qualità, finalità, luogo di produzione, sulle tecniche e i cicli produttivi e sulle attinenze dei prodotti e dei servizi con il Parco Regionale dei Monti Lattari.

ARTICOLO 9–ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

Il Soggetto Attuatore, in applicazione del presente Regolamento, rilascia pare favorevole all'uso del marchio



dopo l'esito positivo della valutazione della richiesta e dell'esito dell'istruttoria e a seguito di verifiche documentali e sopralluoghi diretti presso l'organizzazione.

L'iter procedurale per il rilascio della concessione in uso del marchio prevede:

- a. la presentazione della domanda da parte dell'organizzazione per il rilascio o per il rinnovo della concessione secondo le modalità indicate all'art. 8;
- b. il superamento dell'istruttoria preliminare (preaudit) che potrà riguardare un accertamento documentale (raccolta di autorizzazioni, ecc.) e fisico (indagini dirette, sopralluogo);
- c. l'istruttoria da parte del soggetto attuatore (audit) con verifica della conformità della documentazione presentata dall'organizzazione alle check list di accertamento previste per il settore di appartenenza;
- d. la redazione o la ratifica da parte del richiedente di un Piano di miglioramento ambientale;
- e. eventuali verifiche ispettive volte ad accertare l'attuazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi individuati, secondo quanto indicato nel Piano di miglioramento ambientale;
- f. la valutazione delle risultanze da parte del soggetto attuatore;
- g. in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il rilascio della concessione d'uso, formalizzata con convenzione con il Parco.

Il diritto all'uso del marchio è comunque subordinato alla stipula della Concessione di cui all'art. 11, che costituisce il contratto di utilizzazione del marchio.



ARTICOLO 10 – CONTROLLI E VERIFICHE ISPETTIVE

I controlli potranno prevedere verifiche ispettive al fine di:

- a. accertare che l'organizzazione sia conforme a quanto dichiarato nella domanda di concessione d'uso del marchio;
- b. accertare che l'organizzazione operi conformemente a quanto richiesto dai Disciplinari relativi al settore di attività dell'organizzazione medesima, nonché a quanto specificato nel Piano di miglioramento;
- c. accertare che l'organizzazione utilizzi il marchio conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.

Le verifiche ispettive sono effettuate previa comunicazione all'organizzazione sulla data e sull'oggetto della verifica.

Per l'effettuazione delle verifiche ispettive il soggetto attuatore può avvalersi di personale esterno qualificato e specificamente addestrato.

Le modalità con cui avvengono le verifiche ispettive di concessione e di rinnovo del marchio sono sempre comunicate all'organizzazione e rispondono a precisi standard di "Audit".

ARTICOLO 11 - CONCESSIONE CON IL BENEFICIARIO E DURATA

L'uso del marchio è regolato tramite specifico atto di Concessione tra il soggetto attuatore, che opera in nome e per conto del Parco e il beneficiario.

La concessione dell'uso è deliberata dall'Ente Parco, su istruttoria del soggetto attuatore, di cui all'art. 9, e rilasciata con concessione sottoscritta dall'Ente Parco e dal titolare dell'attività che ha richiesto la concessione.

Nella Concessione con il beneficiario è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici individuati nella Convenzione stessa.

I concessionari hanno l'obbligo di:

- ✓ rispettare le modalità d'uso del Marchio descritte;
- ✓ assoggettarsi al controllo previsto dal presente disciplinare d'uso;
- ✓ garantire il libero accesso per le attività di controllo previste dal presente disciplinare;
- ✓ rispettare quanto stabilito nell'ambito della Concessione;
- ✓ rispettare i requisiti del Marchio (di cui all'allegato I del presente regolamento);
- ✓ promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità del Parco in particolare alla luce della Carta europea per il turismo sostenibile;
- ✓ esporre in modo visibile la targa di riconoscibilità di "Concessionario del Marchio" e il materiale promozionale fornito dal Parco;
- ✓ comunicare tempestivamente le eventuali non conformità al presente disciplinare;
- ✓ partecipare agli eventuali momenti di formazione e informazione organizzati dal Parco.

La Concessione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al beneficiario:

- a. un'indicazione del tipo di prodotto o di servizio e del processo produttivo;
- b. una declaratoria delle caratteristiche del prodotto o del servizio e del processo produttivo;
- c. le modalità di utilizzazione grafica del marchio, allegando una bozza delle etichette o del materiale pubblicitario che si intende utilizzare per i prodotti e/o servizi fregiati del marchio;
- d. l'impegno ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità ambientale del prodotto o del servizio;
- e. l'impegno a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei



suoi valori;

- f. l'impegno formale alla collaborazione con il Parco per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Politica Ambientale;
- g. una dichiarazione formale di adesione al Disciplinare per il relativo settore;
- h. l'impegno a comunicare annualmente al soggetto attuatore, e quindi al Parco la quantità e il tipo di prodotti o servizi cui il beneficiario ha associato il marchio nel corso dell'anno e tutte le informazioni richieste dai Disciplinari di settore;
- i. una dichiarazione formale di accettazione di un Programma di verifiche ispettive, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti previsti dai Disciplinari, attuate secondo quanto previsto all'articolo 10;
- j. una dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di collaborazione alla raccolta di informazioni necessarie alla gestione e al monitoraggio dell'efficacia del marchio;
- k. l'impegno a permettere l'accesso alle attività al personale del Parco o ad esperti incaricati dal Parco al fine di effettuare eventuali controlli e verifiche di qualità;
- l. l'impegno a rispettare la normativa ambientale, sanitaria, di sicurezza sul lavoro, edilizia ed urbanistica e specifica di settore;
- m. l'impegno a non utilizzare ingredienti o componenti del prodotto e del ciclo di produzione che siano organismi geneticamente modificati o loro derivati
- n. autorizzazione al trattamento dei dati sensibili al fine della promozione del territorio del Parco;
- o. il termine di scadenza della concessione d'uso.

I soggetti beneficiari del marchio sono iscritti in un "Albo dei concessionari del parco" e partecipano dei programmi di promozione del marchio promossi dal Parco. e/o dal soggetto attuatore.

In caso di intervenute modifiche nella struttura o nell'attività che comportino sostanziale scostamento rispetto a quanto descritto nel Piano di miglioramento, il beneficiario è tenuto all'aggiornamento del Piano stesso.

L'uso del marchio è concesso per il periodo stabilito nella "Concessione" e deve avvenire in conformità a quanto indicato nel presente articolo e nella "Dichiarazione di Protezione" con esso depositata. La concessione del marchio è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi del Piano di miglioramento.

Nel caso di mantenimento della concessione del marchio si potrà procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.

Al termine del periodo di concessione del Marchio, il beneficiario è tenuto a ripresentare la propria domanda di concessione, secondo le prescrizioni del presente disciplinare. Nelle more dell'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione all'uso del marchio, il beneficiario potrà continuare ad utilizzarlo.

Il rinnovo della concessione avviene allo scadere della Convenzione nei termini e modalità ivi previste.

Il Marchio del Parco non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso.

Nell'Atto di concessione viene stabilito il carattere oneroso della concessione del marchio e sono stabilite le sanzioni per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Disciplinare.

In caso di risoluzione il beneficiario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, dépliant, etichetta o altro materiale realizzato utilizzando la denominazione e il Marchio del Parco.

ARTICOLO 12 - RINNOVO



La concessione d'uso del marchio ha validità almeno annuale ed è stabilita nella Convenzione. Alla scadenza il beneficiario deve dimostrare il rinnovo dei requisiti indicati nell'ultima revisione dei disciplinari di settore.

Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

ARTICOLO 13 - TUTELA DEL MARCHIO

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute in documenti cui il medesimo rinvia (Disciplinari, specifiche tecniche, Piano di miglioramento, Concessione, ecc.), il diritto all'uso del marchio si intende immediatamente e *ipso facto* decaduto.

La risoluzione della Concessione e la cancellazione dall'Albo è formalizzata mediante atto da parte dell'Ente Parco su specifica e motivata richiesta da parte del soggetto attuatore.

In caso di risoluzione della Concessione il beneficiario perde il diritto all'uso del marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato, di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il marchio.

La tutela del marchio è definita anche nelle modalità d'uso dello stesso, all'art.5 del presente Regolamento.

Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del Marchio del Parco successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, il rappresentante legale dell'Ente intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un'immediata azione legale.

In caso di uso non autorizzato l'interessato non potrà comunque ottenere la concessione prima che sia trascorso un triennio dall'intimazione di cui al primo comma.

Per le infrazioni al presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/91 e quelle previste dal regolamento dell'Ente per la graduazione delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 14 - AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

L'Ente Parco in accordo e in sinergia con il soggetto Attuatore garantirà ai beneficiari della concessione per l'uso del marchio le seguenti azioni:

- a.1. informazione con strumenti adeguati e coinvolgimento in: attività, manifestazioni, eventi, progetti ed iniziative da eseguire nell'ambito del territorio del Parco;
- a.2. fornitura di materiale informativo e promozionale riguardante il marchio;
- a.3. assistenza e informazione per le procedure di rilascio del marchio;
- a.4. promozione dei beneficiari e delle attività che hanno ottenuto il marchio mediante i seguenti strumenti di comunicazione:
 - a) realizzazione di una banca dati dei beneficiari e delle attività;
 - b) materiale promozionale, pubblicazioni e riviste specializzate;
 - c) attività e interventi svolti dal Parco;
 - d) partecipazione a fiere e manifestazioni.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Gli abusi del marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Torre Annunziata.



ARTICOLO 16– NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento è affisso all'Albo Pretorio ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari.

L'Ente Parco stabilisce procedure operative al fine di dettagliare le disposizioni di cui al presente Regolamento d'uso ed ai singoli disciplinari.

L'Ente Parco, previo atto di approvazione, può rivedere, ridefinire ed implementare le disposizioni contenute nel presente Regolamento d'uso, così come i requisiti contemplati dai disciplinari, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento d'uso.

Nei casi di cui sopra, l'Ente Parco provvede all'immediata informazione erga omnes a favore dei soggetti licenziatari anche mediante la pubblicazione on line sul sito dell'Ente Parco.

Per quanto non indicato espressamente nel presente Regolamento d'uso e/o nei disciplinari formulati per ciascun prodotto/servizio, valgono tutte le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

APPENDICE

Regolamento per la concessione del patrocinio del
Parco Regionale dei Monti Lattari
e per l'utilizzo dell'Emblema-Logo istituzionale.

A. FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio del Parco Regionale dei Monti Lattari per manifestazioni ed eventi promosse da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per il Parco stesso.

2. Regola, inoltre, i criteri e le procedure per l'uso, da parte di terzi, dell'emblema-logo istituzionale dell'Ente Parco nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate nell'allegato 1 del presente documento.

B. DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è una manifestazione di apprezzamento e adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, organizzate a livello locale, regionale e nazionale, coinvolgenti valori considerati importanti per il Parco, nonché iniziative rivolte a promuovere una più diffusa cultura della protezione dell'ambiente.

2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico del Parco, né la concessione di contributi economici, sotto qualsiasi forma.

3. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici o da soggetti privati (ad esempio associazioni ambientaliste, culturali, di promozione sociale, Pro loco, associazioni di categoria etc.) dotati di rappresentatività in ambito regionale o nel territorio nel quale gli stessi operano.

4. Il Patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.

5. Il Patrocinio viene concesso con atto dell'Ente Parco

C. OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di Patrocinio:



- a. *Manifestazioni (ad esempio mostre, convegni, congressi, incontri etc.), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politiche; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;*
- b. *Pubblicazioni (ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), che saranno sottoposte a specifica valutazione;*
- c. *Prodotti multimediali e telematici (ad esempio video, audio, CD, CD-ROM, dvd, siti web a contenuto divulgativo), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo esclusivamente benefico il ricavato della vendita.*
- d. *Corsi, seminari, workshop e iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo.*

Di norma, salvo appropriata motivazione, non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione del Parco, sia a livello regionale che provinciale.

Il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la manifestazione, pubblicazione a stampa o il prodotto multimediale e telematico ed i corsi, prevedano la partecipazione del Parco nella fase progettuale e operativa del progetto.

D. CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio Parco Regionale dei Monti Lattari è concesso, previa relativa istruttoria del competente Servizio, dall'Ente Parco con apposita Determinazione.
2. Il Servizio, verificata la completezza della domanda ed acquisito il parere eventualmente necessario ai sensi del precedente punto B), comma 5, nella materia cui l'iniziativa interessa o si riferisce, sottopone l'istanza stessa alle determinazioni dell'Ente Parco.
3. Il Patrocinio, che non può essere concesso in via permanente, è riferito alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Parco che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza.
5. Il patrocinio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocinio stesso, previa verifica successiva, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dall'Ente Parco.
6. A conclusione della manifestazione od iniziativa patrocinata, i promotori e gli organizzatori della stessa sono tenuti, a richiesta del Parco, a trasmettere tutta la documentazione utile, comprovante l'avvenuto utilizzo del patrocinio e/o dell'emblema logo istituzionale.

E. EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato all' livello istituzionale Parco Regionale dei Monti Lattari, utilizzando la dicitura: "**con il Patrocinio del Parco Regionale dei Monti Lattari**" ovvero attraverso l'apposizione dell'emblema-logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate nell'allegato 1 del presente documento.
2. La concessione del Patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio dell'amministrazione dell'Ente Parco.

F. UTILIZZO DELL'EMBLEMA-LOGO

1. L'uso dell'emblema-logo istituzionale del Parco Regionale dei Monti Lattari da parte di soggetti diversi dall'Ente, fermo restando quanto previsto alla precedente lettera C, può essere effettuato solo a seguito di apposita concessione ed in base ad espressa domanda.
2. Nella richiesta di utilizzo dell'emblema-logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.



3. L'emblema-logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione di eventi per i quali è già stato concesso il patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio del Parco. In questi casi, l'utilizzo dell'emblema-logo istituzionale del Parco deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi per più di 30 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, l'amministrazione dell'Ente Parco non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'Ente Parco potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

G. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Al fine di ottenere la concessione dell'utilizzo dell'emblema-logo, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata all'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

2. La domanda deve contenere:

- a. lo statuto (ove esistente) o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
- b. il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse del Parco;
- b) le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo dell'emblema-logo.

3. La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, dalle società partecipate dalla Regione nonché dagli altri organismi ai quali la Regione partecipa; i soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio dell'Ente Parco per iniziative svolte devono comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre in caso contrario devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ovvero la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussiste anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'amministrazione dell'Ente Parco, la domanda è ritenuta non ammissibile.